

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 21 / 259 15/10/2012

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ordinanza ai sensi dell'art. 244 D.L.gs 152/06 e s.m.i. di individuazione del responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Sito d'Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico. Canale "Cavo S.Giorgio" - tratto adiacente Industria Colori Freddi S.Giorgio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AUTORITÀ PORTUALE

VISTO l'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevede che competa alle Province la diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V, Parte 4[^] del suddetto decreto;

VISTO l'art.107 del Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs.267 del 18/08/2000;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. 23588/Tri/DI del 22/07/2012 prot.75885 del 31/05/2011, con la quale detto Dicastero richiede alla Provincia di Mantova l'attivazione delle procedure previste dall'art. 244 relativamente alla contaminazione da mercurio in area ex Polimeri Europa S.P.A.

RICHIAMATO l'atto di avvio del presente procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i., nota prot.25703 del 28/05/12;

SENTITO il Comune di Mantova, come previsto dall'art.244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., che, con riferimento ai rifiuti interrati presso il tratto del Canale "Cavo S.Giorgio" adiacente all'Industria Colori Freddi S.Giorgio, ha comunicato, con nota prot.27648 del 02/08/2012, di aver emesso nei confronti dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio SRL, Ordinanza per la rimozione, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del D.L.gs.152/06 e s.m.i.;

RILEVATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il D.M. 07/02/03 "PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO" ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. Il tratto di Canale "Cavo S.Giorgio", dove sono stati rinvenuti i rifiuti interrati e la contaminazione del terreno, è adiacente lo stabilimento di Mantova, via U.Barbieri 12,

dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.r.l. e rientra nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

PRESO ATTO che il sito in questione risulta di proprietà della Società Industria Colori Freddi San Giorgio srl, avente sede legale in Mantova, via Ulisse Barbieri 12, e, per una piccola porzione (Foglio 71, mappali 148 – 256), della Signora Martignoni Gloria, residente in San Giorgio di Mantova via Caselle 37, e che ai sensi del c.3 dell'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., l'ordinanza deve essere notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.253;

Premesso che, come comunicato con nota prot.1865 del 04/08/11, la società IES ha iniziato i lavori di messa in sicurezza d'emergenza di alcuni tratti del Cavo S.Giorgio (tratto adiacente la c.d. "area villette IES", il Deposito Nazionale e l'Industria Colori Freddi S.Giorgio), consistenti nella rimozione di sedimenti contaminati (da metalli, IPA ed idrocarburi leggeri e pesanti). A seguito dell'inizio dei suddetti interventi, iniziati il 29/08/11, in data 18/11/2011 ARPA, ASL e Provincia hanno effettuato un sopralluogo congiunto, presente anche un rappresentante dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.r.l. presso il tratto del Canale "Cavo S.Giorgio" adiacente all'Industria Colori Freddi S.Giorgio. Come emerge dai verbali di prelievo n.508/11/SB e di sopralluogo n.509/11/SB, firmati anche dal rappresentante dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.r.l., è stata riscontrata, in tale tratto del Canale Cavo S.Giorgio, nella sponda adiacente il colorificio, la presenza di rifiuti interrati, a partire da circa 2 m da p.c., chiaramente riconducibili all'attività del Colorificio: latte, terreno intriso di colore rosso, giallo e blu.

Successivamente, con nota congiunta ARPA (prot.161533/11), Provincia di Mantova (prot.61323) e ASL (prot.91937) del 24/11/11, l'Industria Colori Freddi S.Giorgio è stato chiesto, a seguito del rinvenimento dei suddetti rifiuti nella sponda del canale, di effettuare indagini al fine di verificare l'eventuale presenza anche all'interno del perimetro dello stabilimento. A tale nota l'Industria Colori Freddi S.Giorgio ha risposto con una proposta d'indagini volte ad individuare l'eventuale presenza di rifiuti interrati nell'area interna alla ditta e non ha contestato l'affermazione degli Enti, circa la responsabilità dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio relativa al rinvenimento di rifiuti interrati presso la sponda del Canale Cavo S.Giorgio di cui ai verbali di prelievo n.508/11/SB e di sopralluogo n.509/11/SB;

Vista la nota ARPA prot.69932/12 del 21/05/12, in atti provinciali al prot.22358 del 22/05/12, avente oggetto *“SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico. Verifica interventi di MISE sui sedimenti del Canale “Cavo S.Giorgio” nel tratto adiacente alla Raffineria IES e all’Industria Colori Freddi S.Giorgio. Tramissione risultati ARPA relativi al campione prelevato con verbale ARPA n.50/11/SB in data 18 novembre 2011”*, con la quale è stata evidenziata una contaminazione del terreno (con supero delle CSC sia dei limiti di colonna A di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.L.gs.152/06 e s.m.i., che di colonna B) nel campione prelevato dalla parete denominato *“P-Cavo Colorificio Freddi/evidenza”*. In particolare, ARPA conclude la propria relazione confermando che i materiali rinvenuti sono *“chiaramente riconducibili all’attività svolta dal Colorificio”* ed aggiunge *“si ritiene pertanto che l’Industria Colori Freddi S.Giorgio debba procedere con ulteriori interventi finalizzati alla pulizia del Canale, nonché verificare che all’interno del proprio stabilimento non siano presenti rifiuti interrati, come richiesto dagli Enti con nota del 24 novembre 2011 e sollecitato con nota del 18 maggio 2012”*.

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.18007/TRI/DI/VII del 19/06/12, in atti provinciali al prot.29417 del 21/06/12, con cui lo stesso ha ordinato all’Industria Colori Freddi S.Giorgio di adempiere alle prescrizioni di ARPA di cui alla sopracitata nota prot.69932/12 del 21/05/12;

RILEVATO che lo stabilimento di Mantova, via Ulisse Barbieri 12, è gestito dal 1983 dall’Industria Colori Freddi S.Giorgio SRL;

PRESO ATTO che ad oggi l’Industria Colori Freddi S.Giorgio SRL. non ha ancora provveduto all’esecuzione in contraddittorio con gli Enti di controllo del Piano di Caratterizzazione dello stabilimento Industria Colori Freddi San Giorgio SRL di Via U.Barbieri 12, a Mantova, approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot.3307/QdV/DI/B del 06/02/07;

Da quanto sopra risulta una contaminazione del terreno in atto e la necessità di procedere con l’esecuzione della rimozione dei rifiuti interrati rinvenuti presso la sponda del Canale Cavo S.Giorgio di cui ai verbali di prelievo n.508/11/SB e di sopralluogo n.509/11/SB, nonché dei terreni contaminati ed alla realizzazione di un’indagine sia lungo la sponda del Canale fino al muro di confine del Colorificio, sia all’interno dello stabilimento di via Ulisse

Barbieri 12, al fine di verificare l'eventuale presenza di ulteriori rifiuti interrati nonché dell'estensione della contaminazione dei terreni.

RITENUTO

che la Società Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L. - con sede legale in Mantova, via Barbieri 12 -, sia da identificare quale responsabile dell'interramento dei rifiuti rinvenuti nonché del conseguente superamento delle CSC di cui alla Tabella 1 Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., sulla sponda del Canale "Cavo S.Giorgio" nel tratto adiacente l'insediamento produttivo dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L. di via Barbieri 12.

ORDINA

all'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L. - con sede legale in Mantova, via Barbieri 12 -, in persona del signor Freddi Romano, in qualità di Presidente della Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L., e al signor Bondi Franco, in qualità di Amministratore Delegato della Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L., a provvedere ai sensi del titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i. , adempiendo a tutte le attività e prescrizioni previste dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i. nonché a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura relativa al Sito di Interesse Nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico" provvedendo a:

- entro 10 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza la predisposizione di un Piano di Caratterizzazione dell'area compresa tra la sponda del canale e il muro di cinta dello Stabilimento
- sempre entro 10 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza l'esecuzione, in contraddittorio con gli Enti di controllo, delle indagini dell'area interna, sia quelle previste nel Piano di Caratterizzazione approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot.3307/QdV/DI/B del 06/02/07 che delle indagini proposte dall'Industria Colori Freddi S.Giorgio srl in data 16/01/12.
- entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la predisposizione di uno specifico progetto da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico",

da realizzare con la massima sollecitudine, completo del relativo cronoprogramma delle attività debitamente integrata con quanto disposto dallo stesso Ministero nell'ambito della procedura relativa al SIN di Mantova che preveda, in particolare, l'immediata messa in sicurezza del sito, al fine di impedire il propagarsi della contaminazione.

AVVERTE

che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art.650 c.p., ai sensi dell'art.250 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., qualora neppure il proprietario dell'area o altro soggetto interessato provveda, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.L.gs.152/06 e s.m.i., sono adottati dall'amministrazione competente in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Inoltre, in caso di inadempimento alla presente ordinanza trova applicazione l'art.253 del medesimo decreto, che stabilisce che l'intervento costituisce onere reale sui siti contaminati.

Il presente provvedimento è emanato in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali. La Provincia si riserva pertanto la possibilità, in relazione a modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 07/08/1990 n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Dirigente del Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(Arch. Giancarlo Leoni)